

## **Il cemento-amianto presente nel territorio del comune di Terracina. Cosa fare?**

Il cemento unito a fibre di diversa natura è diventato tristemente celebre quando sono state utilizzate le fibre dell'amianto per produrre il cosiddetto eternit.

Il cemento-amianto è stato utilizzato in edilizia come materiale di copertura in forma di lastre piane o ondulate, canne fumarie, contenitori di liquidi e come isolante di tubature.

Nel corso degli anni è stato riconosciuto l'alto tasso di cancerogenesi delle fibre e della polvere di amianto eventualmente inalate.

Nel 1992 l'Italia, prima in Europa, con la legge n.257 mise fuori produzione e commercio i materiali contenenti amianto a partire dal 28 aprile 1994 e con il d.lgs 81/2008 in tema di sicurezza ha stabilito alcune procedure di trattamento di questi materiali:

**Rimozione:** elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

**Incapsulamento:** trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente e' rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione.

**Confinamento:** installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto.

Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da funzionari della ASL competente al fine di assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza.

In genere si distinguono tre fasi di analisi delle fibre d'amianto:

- prima dell'intervento di bonifica, per valutare lo stato dei materiali;
- nel corso dell'intervento, per accertare il contenuto di fibre di amianto aerodisperse ai fini della salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente circostante;
- alla fine dei lavori, per valutare la restituibilità del sito bonificato.

Nella legge 257/1992 viene imposto ad ogni Regione di dotarsi di un Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto. La Regione Lazio ha recepito tale obbligo con la delibera di Giunta Regionale del 10 novembre 1998, n. 5892.

I proprietari degli immobili sono obbligati a comunicare alle ASL la presenza di amianto in matrice friabile mentre a queste viene assegnato il compito di effettuare l'analisi dei rivestimenti degli edifici e di istituire un registro delle localizzazioni dei manufatti.

**Tale censimento è OBBLIGATORIO per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e i blocchi di appartamenti, mentre è FACOLTATIVO per le singole unità abitative private.**

**Gli Enti pubblici hanno, comunque, il potere di disporre nel caso di pericolo per la salute e per l'ambiente la rimozione dei materiali contenenti amianto con oneri a carico dei proprietari.**

A Terracina il cemento amianto è molto diffuso, lo si trova sui tetti di abitazioni, sulle tettoie, sui cornicioni di alcuni palazzi, utilizzato nelle canne fumarie e in alcuni contenitori di liquidi e sparso per le strade dove viene abbandonato da cittadini scriteriati. Oltre alla salute un danno ulteriore dell'abbandono di questi materiali ne deriva all'immagine della città quando gruppi di turisti li incontrano nelle loro escursioni sul nostro territorio.

Un giro rapido per le strade del territorio comunale ha consentito di rilevare un campione di manufatti contenenti amianto la cui dimensione lascia presagire che nel nostro comune ce ne siano veramente tanti.

Abbiamo inserito le osservazioni eseguite sul territorio di Terracina in sette zone.

1. La Marina, dal porto al Viale della Vittoria
2. Via Badino fino alla Pontina compreso il lungoMortacino
3. Centro storico alto
4. San Domenico, via Anxur, Cimitero
5. Via Appia, dall'ufficio postale fino alla Coop
6. La Valle
7. Borgo Hermada

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOT.</b>
Tetti	1*	16	1	11	2	15*	6	52
Tettoie		5	1	2	3	19	16	46
Cornicioni	4	2	1			2		9
Canne fumarie		2	8	5		3		18
Recipienti	1	2		4				7
Rifiuti sparsi				5		1	2	8

\* Il tetto della Zona 1 e uno della Zona 6 ad occhio hanno una superficie di alcune centinaia di mq

Occorre intervenire per esaminare a quale categoria associare i materiali

1. materiali integri non suscettibili di danneggiamento
2. materiali integri suscettibili di danneggiamento
3. materiali danneggiati

Per quanto riguarda le coperture in cemento amianto occorre verificare lo stato di degrado delle stesse, la presenza di fenomeni erosivi, eventuali crepe e rotture.

Intanto, in Italia si sono accumulate molte sentenze, ne riportiamo un paio:

- Tribunale di Benevento 9 dicembre 2003 *Ogni tipologia di rifiuto contenente amianto deve ritenersi oggettivamente "pericoloso", a nulla rilevando la destinazione alla funzione isolante o l'assimilabilità indiretta a materiali da costruzione. ....le lastre piane o ondulate di cemento amianto, impiegate per copertura in edilizia, se esposte ad agenti atmosferici subiscono un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microorganismo vegetali.*
- TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2006, n. 1852 *Il parere di ASL è atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento definitivo da parte della competente autorità sindacale, aggiungendosi per completezza che le funzioni in materia di igiene e sanità risultano attribuite ai Comuni. Il cemento amianto esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado. Lo stato di degrado delle coperture in cemento amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre comporta poi intervento di bonifica. La tesi dei ricorrenti per cui il sindaco avrebbe dovuto al più imporre una manutenzione della copertura e non già la*

*rimozione non pare fondata; la manutenzione è prevista per materiali integri suscettibili di danneggiamento mentre in presenza di materiali danneggiati si impone- come già detto- la bonifica.*

Molti Comuni si sono attivati per imporre bonifiche, riportiamo come esempio un'ordinanza del comune di Trento.

Oggetto: *Bonifica e messa in sicurezza della copertura in cemento amianto dell'immobile sito in....*  
*Il Dirigente,*

1. *vista la nota della ASL con la quale si comunicava l'esito del sopralluogo igienico sanitario effettuato in data.....relativo alla copertura in cemento amianto dell'immobile sito in.....*
2. *visto che nella citata nota si comunicava tra l'altro che l'atto ispettivo ha evidenziato la presenza di materiale contenente amianto in forma di cemento amianto a copertura dell'immobile sito in.....di proprietà di.....**La vicinanza della copertura contenente fibre di amianto ad abitazioni e condomini vicini e l'esposizione della zona a moti convettivi di vento configurano un rischio sanitario dovuto al possibile rilascio di fibre dannose per la salute, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257***
3. ....

*Ordina a.....in qualità di proprietario dell'immobile sito in.....entro 90 giorni dalla notifica della presente la bonifica e messa in sicurezza del materiale contenente amianto posto a copertura dell'immobile sito in.....seguendo le indicazioni che verranno impartite dalla competente ASL. Avverte che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.*

### **Che fare a Terracina?**

Nel recente caso della bonifica del tetto della ex-chiesetta dei SS. Cosma e Damiano e del cornicione della casa parrocchiale le reazioni soprattutto dei genitori dei bambini che frequentano la vicina scuola Giovanni Paolo II hanno mostrato il buon livello di attenzione di questi cittadini nei confronti dei rischi derivanti dalla manipolazione di materiali contenenti cemento-amianto.

Una volta presa coscienza della gran quantità di tali materiali che si trovano in ogni parte della città e nelle campagne siamo sicuri che la reazione sarà generale. **L'amministrazione pubblica, però, non deve attendere queste reazioni per agire a tutela della salute collettiva.**

### **Una proposta**

Bonificare e smaltire questi materiali è costoso, anche per questo cittadini poco rispettosi di leggi e norme e all'oscuro dei rischi per la propria e l'altrui salute se ne liberano lasciandoli colpevolmente in giro.

Per ovviare a questo il Comune proceda ad un censimento che localizzi il cemento-amianto presente sul territorio nelle diverse forme (nessun cittadino potrà più liberarsene furtivamente) e quantifichi in superficie o in peso la quantità totale.

Fatto ciò, consulti le ditte specializzate iscritte all'albo previsto dalla legge 257/1992 per un preventivo totale che, dato il fattore di scala, darà un costo unitario sicuramente inferiore e di molto a quello che un cittadino dovrebbe affrontare se avviasse da solo l'iter della rimozione e bonifica.

A questo punto, il comune dovrebbe emanare un'ordinanza che obblighi i cittadini entro un tempo massimo a mettere in sicurezza o rimuovere e bonificare i manufatti contenenti cemento-amianto utilizzando la trattativa economica avviata dall'ente. Inoltre, in qualche caso si potrà beneficiare degli incentivi pubblici previsti per le ristrutturazioni edilizie.

I cittadini inadempienti ovviamente subiranno un'ammenda che si aggiungerà ai più alti costi dell'operazione bonifica (cui saranno obbligati) che stavolta saranno quelli di mercato.

(Fonti: <http://it.wikipedia.org/wiki/Eternit>

[www.assoamianto.it](http://www.assoamianto.it) [http://www.dirittoambiente.net/file/varii\\_articoli\\_137.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/varii_articoli_137.pdf))

Terracina, 17 ottobre 2013

Alcuni esempi di pessima gestione di manufatti contenenti amianto



Casetta rosa (BH)



Angolo nord Cimitero



Piazza Palatina



Porto Badino



Discarica Cimitero (alla fine del piazzale)



Via Anxur



Via Appia Antica